



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 5/2010 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione della "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali".

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **20,30** del giorno **NOVE** del mese di **MARZO** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. STEFENELLI GIUSEPPE | 11. SALVATERRA MICHELE |
| 2. GOTTARDI MATTIA | 12. NABACINO GILBERTO |
| 3. ZUBANI VINCENZO | 13. LUZZI VERONICA |
| 4. MOLINARI MARIA | 14. CARLO BONOMI |
| 5. FAILONI LORETA | 15. ANTOLINI EUGENIO |
| 6. BARONE CORRADO | 16. ZAMBONI ROBERTO |
| 7. ARMANI NICOLA | 17. ASSENZA GIOVANNI |
| 8. CARLI ENZO | 18. SCANDOLARI GIOVANNA |
| 9. PAOLI STEFANO | |
| 10. BATTOCCHI LUIGI | |

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. GIRARDINI MIRELLA

ASSENTE INGIUSTIFICATO

1. ARMANI STEFANO

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 2

La Signora **MARIA MOLINARI** nella sua qualità di **Presidente** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dr. DIEGO VIVIANI**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta, procedendo quindi alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 5/2010 dd. 09.03.2010

OGGETTO: Approvazione della "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali".

PB/pb

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientrano in aula i Consiglieri Vincenzo Zubani, Loreta Failoni, Enzo Carli, Nicola Armani, Michele Salvaterra ed Eugenio Antolini.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 20/2004 di data 29.06.2004, con la quale si approvavano, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 08.05.2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" e dell'articolo 23 del relativo Regolamento di esecuzione:

1. la Approvazione della "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali".in vigore a decorrere dal 19.07.2004.

Considerato che con Decreto del Presidente della Provincia n. 44-151/Leg. di data 17.10.2008, articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono state apportate modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 08.05.2000 n. 4 anche per quanto concerne il commercio su aree pubbliche.

Dato atto che alcune delle modifiche introdotte comportano la revisione e la modifica della Approvazione della "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali". e attengono in sintesi:

- la soppressione dell'obbligo di presentazione del libretto di idoneità sanitaria;
- il tacito rinnovo delle concessioni di posteggio decennali, di volta in volta per un periodo di uguale durata;
- il mancato o ritardato invio da parte dei titolari di posteggio della conferma di partecipazione al mercato saltuario, comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno corrente (e non più la revoca della concessione per la residua durata della stessa);
- la partecipazione ad altro mercato, nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio, viene valutata, ai fini della revoca del posteggio, quale causa non imputabile al concessionario del posteggio;
- le norme regolamentari in materia di commercio su aree pubbliche si applicano anche a industriali e artigiani che svolgono la loro attività in laboratori mobili di produzione.

Considerato che la Approvazione della "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali".riportano riferimenti normativi che alla data odierna risultano abrogati, sostituiti o modificati e precisamente:

- l'Ordinanza del Ministero della Sanità di data 02.03.2000 "*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*" è stata abrogata e sostituita dall'Ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002;
- la Legge 09.02.1963 n. 59 "*Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti*" è stata abrogata dal D.L. 25.06.2008 n. 112 e successiva legge di conversione.

L'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli è ora disciplinata unicamente dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 05.03.2001 n. 57*";

- la Legge 18.06.1931 n. 987 "*Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi*" è stata abrogata, ad eccezione degli articoli da 10 a 14, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*" e sostituita da quest'ultimo, che esonera dal possesso

dell'autorizzazione fitosanitaria per la vendita di sementi i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

- il D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 *"Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"* è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 *"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"*

Rilevato che si rende necessario modificare le "Norme sui procedimenti" contenute nella "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" per quanto concerne il procedimento autorizzatorio, riportando quanto disposto dall'art. 16 comma 2 lettera a) della legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4, al fine di stabilire il termine entro cui deve concludersi detto procedimento.

Ritenuto opportuno modificare il termine previsto nel caso di subingresso per la verifica d'ufficio della completezza dei dati dichiarati, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, portandolo da trenta a sessanta giorni, al fine di rendere le previsioni più realistiche rispetto ai tempi concreti nei quali si esplicano le procedure per la verifica d'ufficio, resa difficoltosa dal fatto che parecchi operatori sono stranieri, che è difficile recapitare la corrispondenza postale al luogo di residenza, che è richiesta la presentazione di ulteriore documentazione (es. documento unico di regolarità contributiva o certificato di regolarità contributiva) rispetto al passato.

Considerato che il posteggio al mercato periodico che ha luogo il 1° e il 3° lunedì di ogni mese, riservato ad artigiano iscritto all'albo che vende esclusivamente i propri prodotti, delimitato in conformità alle planimetrie di cui all'Allegato 3 del citato "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica", risulta avere una dimensione di m. 3 x 2.

Dato atto che dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento dei mercati comunali che ha istituito il posteggio riservato ad artigiano, non sono pervenute domande per l'assegnazione di detto posteggio.

Considerato che è emersa l'esigenza da parte degli operatori di ampliare la superficie del predetto posteggio almeno a m. 5 x 3 e ritenuto di procedere in tal senso.

Considerato che i posteggi in Viale Mons. Donato Perli identificati con i numeri 30 e 31, individuati nella planimetria dell'area di mercato della Fiera del Termen e nell'"Elenco dei posteggi Fiera del Termen riportante il dimensionamento dei posteggi" per una superficie di m. 8 x m. 4 ciascuno, di tipologia non alimentare, non risultano di fatto utilizzabili per la presenza di aiuole con alberi e di una scala e non sono assegnati, per cui si ritiene opportuno eliminarli.

Considerato che in Via Damiano Chiesa sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione del nuovo impianto d'illuminazione pubblica, che prevedono anche l'allungamento delle aiuole esistenti con la posa di cordone che di fatto non consentiranno più l'accesso ed il parcheggio di autoveicoli nell'area compresa tra le aiuole. Rilevato che la sosta di autoveicoli nell'area non destinata a parcheggio, compresa tra le aiuole che con detto intervento vengono allungate ed unite, comprometteva lo scorrimento del traffico creando problemi di viabilità. Dato atto che nelle due aree interessate ai lavori di cui sopra sono delimitati i posteggi alla Fiera del Termen identificati con i numeri 12, 13, 45 e 46 (quest'ultimo riservato ad artigiano) di Via Damiano Chiesa, che di fatto diventeranno inaccessibili. Rilevato che si rende necessario procedere all'eliminazione di detti posteggi per prevalenti ragioni di pubblico interesse (destinazione dell'area ad aiuola per motivi di viabilità e sicurezza) ed individuare nuovi posteggi in altra area. Ritenuto di delimitare n. 2 nuovi posteggi in Via Damiano Chiesa davanti all'edificio ex Caserma Vigili del Fuoco delle dimensioni di m. 8 x 4 identificati con i numeri 42 e 43 rispettivamente di tipologia non alimentare e misto (quest'ultimo in sostituzione del n. 39/A di Via Damiano Chiesa).

Precisato che i nuovi posteggi vengono individuati nelle immediate vicinanze del parcheggio pubblico di prossima realizzazione.

Dato atto che gli ambulanti hanno titolo ad ottenere, in luogo del posteggio soppresso, un altro posteggio della medesima dimensione e che la riassegnazione dei posteggi sarà disposta con i criteri e le modalità previsti dal "Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche", formulando una graduatoria, in base al criterio di anzianità, per i titolari dei posteggi soppressi e consentendo la scelta tra i posteggi disponibili secondo detta graduatoria e secondo la tipologia merceologica e le dimensioni dei posteggi disponibili.

Ritenuto di migliorare la dislocazione e la visibilità dei posteggi in Via Damiano Chiesa come di seguito specificato:

- spostare il posteggio di Via Damiano Chiesa n. 49 (che attualmente è posizionato di traverso in Via Damiano Chiesa in testa all'aiuola) nelle immediate vicinanze, davanti all'edificio ex Caserma Vigili del Fuoco, al fine di allinearli agli altri posteggi delimitati in Via Damiano Chiesa, migliorando così la dislocazione e la visibilità dei posteggi;
- ridurre da m. 12 x 4, a m. 10 x 4 la superficie del posteggio già assegnato in Via Damiano Chiesa 45, al fine di adeguarlo alle dimensioni del mezzo attrezzato utilizzato per la vendita di calzature, ed assegnare in sostituzione il posteggio di Via Damiano Chiesa identificato con il numero 38, attualmente non assegnato, che viene ad avere una superficie di m. 10 x 4, al fine di posizionarlo distante da altri posteggi nei quali vengono poste in vendita calzature;
- riservare ad artigiano iscritto all'albo che vende esclusivamente i propri prodotti il posteggio di Via Damiano Chiesa n. 39/A per una superficie di m. 4 x 4;
- individuare nel posteggio di Via Damiano Chiesa n. 43 il posteggio di tipologia misto delle dimensioni di m. 8 x 4.

Ritenuto di ampliare le dimensioni del posteggio di Via Roma n. 1 da m. 8 x 4, a m. 10 x 4 per adeguarlo alle dimensioni del mezzo attrezzato utilizzato per la vendita di calzature.

Considerato che il posteggio al mercato saltuario "Fiera del Termen" identificato con il numero 64 di Via Roma, risulta classificato di tipologia non alimentare nell'"Elenco dei posteggi Fiera del Termen riportante il dimensionamento dei posteggi" allegato al "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica".

Rilevato che relativamente a detto posteggio è intervenuto un subingresso nella titolarità del posteggio e si è consolidata la modifica della tipologia merceologica da non alimentare ad alimentare.

Considerato che le variazioni di cui sopra sono avvenute in un periodo di transizione normativa: dalla previgente legge provinciale 22.12.1983 n. 46 all'efficacia degli strumenti attuativi della legge provinciale 04.05.2000 n. 4, più volte oggetto di modifiche ed integrazioni (anche inerenti il settore merceologico o tipologia di posteggio), dai previgenti "Regolamento comunale in merito al funzionamento dei mercati nell'ambito del commercio ambulante" e "Piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale" che non specificavano la tipologia dei posteggi della fiera al vigente "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica" con il quale si è provveduto a riclassificare i posteggi dei mercati esistenti individuandone le tipologie.

Ritenuto di rettificare la tipologia del posteggio di Via Roma identificato con il numero 64, da non alimentare ad alimentare, e la tipologia del posteggio di Via Roma identificato con il numero 6, che attualmente risulta "da assegnare", da alimentare a non alimentare, mantenendo così invariato il numero di posteggi della Fiera del Termen posizionati in Via Roma riservati all'una e all'altra tipologia.

Premesso quanto sopra e ritenuto di procedere alla revisione della Approvazione della "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali" al fine di recepire le modifiche normative intervenute e apportare le variazioni sopra descritte ai posteggi del mercato periodico e del mercato saltuario.

Visto il nuovo testo della Approvazione della "Disciplina generale del commercio su aree

pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali".e relativi allegati, completo delle modificazioni ed integrazioni come sopra specificate predisposto dall'Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Attività economiche che si propone per l'approvazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisiti, secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 9 degli "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3202 di data 30.11.2001, i pareri delle organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale.

Dato atto che il parere dell'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti si intende favorevole non essendo pervenute osservazioni entro il termine stabilito.

Dato atto che la Federazione Italiana Venditori Ambulanti ha fatto pervenire osservazioni oltre il termine fissato, riferite alla proposta di deliberazione e all'allegato n. 2 "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica", di seguito esaminate.

- Relativamente alle osservazioni riferite a quanto esposto nella presente proposta di deliberazione in merito alla soppressione di numero quattro posteggi in Via Damiano Chiesa e all'assegnazione ai titolari di altrettanti posteggi, si rileva che nel prevedere che "la riassegnazione dei posteggi sarà disposta con i criteri e le modalità previsti dal Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche...", è implicito che la procedura verrà attuata previa consultazione delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale e che la graduatoria verrà formulata in base al criterio di anzianità, essendo entrambi gli aspetti previsti espressamente dall'art. 7 comma 4 del regolamento a cui si rimanda. Nel prevedere che ai titolari dei posteggi soppressi è consentita la scelta tra i posteggi disponibili secondo la natura degli stessi, si intende far riferimento alla tipologia merceologica (alimentare, non alimentare, misto, cibi cotti, agricoltore produttore diretto ecc.) e alla situazione oggettiva dell'area, in sostanza alle dimensioni del posteggio (lunghezza, larghezza, altezza nel caso siano presenti elementi che la limitano quali alberi, pensiline ecc.).

E' comunque possibile accogliere l'osservazione e specificare tali concetti in delibera.

- L'art. 8, relativamente al quale l'associazione di categoria propone la modifica del comma 1, disciplina i mercati di nuova istituzione e, ai fini dell'assegnazione della titolarità dei posteggi, riporta quanto disposto con deliberazione della giunta provinciale n. 3202 di data 30.11.2001 art 3 comma 1, e precisamente che si provvederà attraverso l'atto istitutivo o con provvedimento di aggiornamento del regolamento medesimo a fissare i criteri di priorità per la formazione della graduatoria, utilizzando uno o più dei criteri individuati appunto dal legislatore provinciale.

Dal momento che attualmente non si prospetta l'ipotesi dell'istituzione di nuovi mercati periodici o saltuari e che nell'eventualità si intenda proporre l'istituzione di nuovi mercati, a norma dell'articolo 6 comma 2 del regolamento dei mercati comunali su area pubblica, dovrà essere acquisito il preventivo parere consultivo delle associazioni di categoria, non si ritiene necessario in questa sede procedere a modificare l'articolo in esame.

- Le proposte di modifica degli articoli 9, 11, 15, 17 e 26 riguardano disposizioni già in vigore, stabilite con il precedente regolamento e da tempo consolidate, relativamente alle quali non vengono apportate variazioni nella formulazione del nuovo testo del regolamento dei mercati comunali su area pubblica.

In particolare, nel caso in cui il mercato venga a coincidere con una giornata festiva infrasettimanale, a norma di regolamento il medesimo verrà effettuato il primo giorno feriale successivo. L'associazione di categoria chiede di modificare l'art. 9 comma 1 e l'art. 11 comma 3 al fine di prevedere, per i casi di concomitanza con festività e di condizioni meteo così avverse da impedire il regolare svolgimento del mercato, anche la possibilità del suo mantenimento o del suo rinvio a data da concordarsi. Non si ritiene di accogliere tale richiesta in quanto lo svolgimento del mercato in giorno festivo è spesso di scarso interesse per l'operatore e per l'utenza (ad esempio il mantenimento del mercato lunedì 1° novembre 2010, festa di Ognissanti), ed in ogni caso si ritiene preferibile stabilire un criterio certo, per l'operatore e per l'utenza, anziché prevedere lo

spostamento a data da concordarsi.

Relativamente a quanto disposto dall'art. 15 comma 7, si prende atto dell'intenzione dell'associazione di categoria di richiedere una specifica regolamentazione nel regolamento provinciale della fattispecie del subentro nella titolarità di posteggi contigui, dando atto nel contempo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del regolamento dei mercati comunali su area pubblica, le norme in esso contenute vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongono direttamente al Comune.

Relativamente alla richiesta di modifica dell'art. 17 comma 1, si rileva che il termine per la presentazione da parte dei titolari della conferma di partecipazione all'edizione dell'anno in corso è ormai consolidato da anni, viene ricordato ai titolari in occasione della richiesta di pagamento dell'importo dovuto per la partecipazione alla fiera, oltre ad essere evidenziato nei moduli predisposti dall'ufficio competente per la conferma, disponibili nei giorni di fiera e reperibili sul sito internet.

Il termine per la richiesta di inserimento in graduatoria di spunta è fissato al 31 agosto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 comma 6 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 4/2000, che prevede che le domande di partecipazione ai mercati saltuari devono essere presentate entro un arco temporale prestabilito dal Comune e comunque almeno 30 giorni prima del loro svolgimento (e non quindi 60 giorni come riportato nelle osservazioni dell'associazione di categoria).

Non si ritiene di accogliere la richiesta di modifica dell'art. 26 comma 1, non essendovi riferimenti nella normativa vigente in merito ad uno specifico e localizzato servizio di sorveglianza e vigilanza per tutta la durata del mercato che appare irragionevole, trattandosi di servizi che vanno organizzati dal Corpo di Polizia Municipale secondo esigenze e necessità e non automaticamente.

- Relativamente alla richiesta di modifica dell'art. 24, che per l'esercizio dell'attività di vendita di sementi richiedeva la preventiva autorizzazione fitosanitaria di cui alla legge 18.06.1931 n. 987, si prende atto, come già sopra citato, che detta legge è stata abrogata, ad eccezione degli articoli da 10 a 14, dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e sostituita da quest'ultimo, che, all'art. 19 comma 3, esonera dal possesso dell'autorizzazione fitosanitaria per la vendita di sementi i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. A seguito di informazioni assunte presso il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole della Provincia Autonoma di Trento, si procede pertanto a rettificare l'art. 24 eliminando l'obbligo di preventiva autorizzazione fitosanitaria ai fini della vendita di sementi.

- Si ritiene di accogliere la proposta di inserire un articolo specifico (Articolo 23 bis) riferito all'uso di apparecchi funzionanti a GPL (gas propano liquido) e alle norme di sicurezza in materia.

Dato atto che è stata sentita la Commissione per gli interventi di promozione economica nella riunione del 09.02.2010.

Viste:

- la legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 e ss.mm;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L..

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e verificato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non risulta necessaria l'espressione del

parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. zero, astenuti n. zero su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di **approvare**, per le ragioni meglio espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 della legge provinciale 08.05.2000 n. 4 ed in conformità agli Indirizzi approvati dalla Giunta Provinciale mediante deliberazione n. 3202 di data 30.11.2001, il nuovo testo della "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e del "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica" che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato n.1 "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e Allegato 2 "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica" con relativi allegati) ;
2. di **dare atto** che la "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" e il "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica" con relativi allegati entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. di **dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
4. di **dare atto** che resta ferma la validità delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate e dei titoli di priorità acquisiti;
5. di **stabilire** che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente punto 1. cessano di avere efficacia la "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" ed il "Regolamento dei mercati comunali su area pubblica" con relativi allegati approvati con deliberazione consiliare n. 20/2004 di data 29.06.2004, che si intendono sostituiti dagli allegati provvedimenti;
6. di **incaricare** la Giunta, il Sindaco e gli uffici degli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione, secondo quanto di rispettiva competenza;
7. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 97 comma 13 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m.; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Maria Molinari

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 12.03.2010 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**-La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

~~Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 12.03.2010 al 22.03.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 12.03.2010 al 22.03.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art.32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani